

# Assicurazione a Vita intera



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

CARDIF VITA S.p.A.

Prodotto:

PRIME INVESTMENT 2018

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo I)

23/09/2019 - il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Piazza Lina Bo Bardi, 3; 20124; Milano; tel. 02/772241; sito internet: [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it); e-mail: [servizioclienti@cardif.com](mailto:servizioclienti@cardif.com); PEC: [cardifspa@pec.cardif.it](mailto:cardifspa@pec.cardif.it). Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996), iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° 1.00126.

Il patrimonio netto della Compagnia, relativamente all'anno 2018 (ultimo bilancio approvato), ammonta a 894.784.787 Euro, di cui 195.209.975 Euro corrispondono al capitale sociale e 699.574.812 Euro corrispondono al totale delle riserve patrimoniali compreso il risultato di periodo. Al 31 Dicembre 2018 il requisito patrimoniale di solvibilità ammontava a 639.824.188 Euro, il requisito patrimoniale minimo a 287.920.885 Euro, i fondi propri ammissibili a copertura a 1.044.737.122 Euro ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa (SCR), calcolato secondo Solvency II, risulta essere pari a 1,63. Per maggiori informazioni è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sul sito della Compagnia [www.bnpparibascardif.com](http://www.bnpparibascardif.com).

Al contratto si applica la legge italiana



## Quali sono le prestazioni?

### **Prestazione principale**

Il contratto prevede una prestazione in caso di decesso composta da una componente rivalutabile collegata ai risultati di una gestione separata.

### **Opzioni contrattuali**

Trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza, contestualmente alla richiesta di riscatto, puoi richiedere:

- Opzione da capitale in rendita: la conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Il Regolamento della Gestione separata CAPITALVITA è disponibile sul sito [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it).



## Che cosa NON è assicurato?

### **Rischi esclusi**

Le coperture assicurative sono escluse nel caso in cui:

- L'Assicurato non sia una persona fisica;
- tu e l'Assicurato abbiate residenza anagrafica, domicilio abituale o residenza fiscale fuori dall'Italia.
- tu, l'Assicurato e il Beneficiario designato siate cittadini di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America o facciate parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov));
- il Beneficiario da te designato abbia Residenza o sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio.



## Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti limiti di copertura.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia:</b> Per ottenere il pagamento in caso di morte dell'Assicurato il Beneficiario caso morte dovrà inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto;</li> <li>• fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);</li> <li>• certificato di morte dell'Assicurato;</li> </ul> <p>Se il Contraente coincide con l'Assicurato ed ha lasciato testamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia autenticata o estratto autentico del testamento;</li> <li>• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l'unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari;</li> </ul> <p>In alternativa, se il Contraente coincide con l'Assicurato, non ha lasciato testamento e la designazione Beneficiari è generica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento. Riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire.</li> </ul>
	<p><b>Prescrizione:</b> L'avente diritto deve inoltrare tempestiva richiesta di liquidazione delle somme assicurate, e comunque entro il termine di Prescrizione di dieci anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda, ossia dalla data di decesso dell'Assicurato (art. 2952 c.c.). In caso di omessa richiesta di liquidazione entro detto termine decennale, il diritto alla liquidazione delle somme assicurate in polizza si prescrive e tali somme sono obbligatoriamente devolute al Fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dalla legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
	<p><b>Erogazione della prestazione:</b> I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, con particolare riferimento a quelle relative alla residenza, cittadinanza e sede legale rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Alla Proposta, il Premio iniziale viene pagato in unica soluzione mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità.</p> <p>Nel corso della durata contrattuale non sono ammessi versamenti aggiuntivi.</p> <p>Il premio versato non deve superare i 5 milioni di Euro.</p> <p>Il premio è investito nella Gestione separata CAPITALVITA.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Revoca, la Compagnia restituirà l'intero premio versato.</p> <p>Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia restituirà l'intero premio versato.</p>
<b>Sconti</b>	Non previsti.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Le coperture assicurative si attivano dal giorno della decorrenza, indicato nel modulo di Proposta, a condizione che sia stato versato il Premio stabilito entro tale termine. In caso contrario gli effetti si producono dalla data di versamento del Premio.</p> <p>Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del Premio in conto corrente o alla data di versamento del premio tramite assegno.</p> <p>Il contratto dura per tutta la vita dell'Assicurato.</p>
---------------	---

	Il contratto termina in ogni caso a seguito di recesso, riscatto totale, decesso dell'Assicurato ed a seguito di trasferimento della tua Residenza o di quella dell'Assicurato in Paesi terzi ad alto rischio.
<b>Sospensione</b>	Non prevista

### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Puoi cambiare idea circa la volontà di aderire all'assicurazione scrivendo alla Compagnia prima che il contratto sia concluso. La Compagnia restituirà entro 20 giorni l'intero premio versato come indicato al punto "Rimborso" della Sezione "Quando e come devo pagare?"
<b>Recesso</b>	Nei trenta giorni successivi alla conclusione del contratto, puoi cambiare idea circa la prosecuzione dell'assicurazione ed esprimere il Recesso scrivendo alla Compagnia. La Compagnia restituirà entro 20 giorni l'importo indicato al punto "Rimborso" della Sezione "Quando e come devo pagare?"
<b>Risoluzione</b>	Non prevista

### A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che ricerchino la garanzia di restituzione del capitale investito.

### Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi si rimanda a quanto riportato nel KID.

**Costi per il riscatto**  
Entro il terzo anniversario pari alla differenza, se positiva, tra il Valore del contratto ed il premio versato (eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali)

**Costi per l'erogazione della rendita**  
In caso dell'esercizio dell'opzione in rendita i costi verranno comunicati almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione stessa.

**Costi per l'esercizio delle opzioni**  
Non previsti

**Costi di intermediazione**  
La Compagnia corrisponde al distributore del prodotto:  
a) una percentuale pari al 50% dei costi di ingresso;  
b) una commissione pari alla differenza, se positiva, tra la commissione annuale di gestione effettivamente applicata e lo 0,43%.

### Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Compagnia si impegna a garantire, in caso di sinistro e di riscatto richiesto successivamente al terzo anno di polizza, un minimo del Premio versato. Il Rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata non resta definitivamente acquisito dal Contraente e non si consolida nel contratto.

Il tasso di rivalutazione è pari alla differenza tra il tasso di rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata CAPITALVITA e la commissione annua di gestione assicurativa.

Il tasso di rendimento annuo da adottare a tale scopo è quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno.

L'importo della rivalutazione annuale corrispondente al 31/12 è pari al prodotto tra:  
- il premio investito (per le Rivalutazioni effettuate entro il primo 31 dicembre dalla data di decorrenza)  
- il Valore del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente (in tutti gli altri casi)  
ed il tasso di rivalutazione.

Il Valore del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente è riproporzionato in caso di avvenuti Riscatti parziali.

### Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	Il Riscatto totale o parziale può essere richiesto trascorso un anno dalla decorrenza. Il valore di riscatto totale è pari : • entro il terzo anniversario di polizza: al minore tra il Valore del contratto calcolato alla data di ricevimento della documentazione completa ed il premio versato;
---------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• successivamente al terzo anniversario di polizza: al maggiore tra il Premio versato e il Valore del contratto calcolato alla data di ricevimento della documentazione completa;</li> </ul> <p>Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati, nei primi 3 anni di polizza.</p> <p>L'importo del riscatto parziale può essere da te indicato, mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, in valore assoluto o in misura percentuale del valore di riscatto totale calcolato alla data del riscatto parziale.</p> <p>Non è prevista riduzione.</p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	Cardif Vita S.p.A. - Customer Care - Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano Numero 060 060 - Fax 02/30 32 98 62 - e-mail: servizioclienti@cardif.com

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'IVASS</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.</p> <p>Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato.</p> <p>In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza o sede legale.</p> <p>Al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche.</p> <p>In particolare, al momento della redazione del presente documento informativo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito.</p> <p>A tal proposito si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge);</li> <li>- l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita;</li> <li>- l'esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell'Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;</li> <li>- in caso di esercizio dell'opzione in rendita l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l'esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione).</li> </ul>
---	--

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO**

**SOLARE DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON SARA' POSSIBILE GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# CONDIZIONI CONTRATTUALI - Codice Prodotto PVUP

## Art. 1 Oggetto del contratto

**Prime Investment 2018** è la denominazione commerciale della forma assicurativa a “Vita Intera” riservato a Clienti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. In caso di decesso dell'Assicurato, BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia) liquida al Beneficiario caso morte designato la Prestazione prevista all'Art. 10.

**Prime Investment 2018** è alimentato attraverso il versamento da parte del Contraente di un Premio versato in unica soluzione entro la data di Decorrenza, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità.

**Prime Investment 2018** fruisce di un Adeguamento annuale del capitale assicurato sulla base del Rendimento annuo della Gestione separata CAPITALVITA®.

La gestione separata CAPITALVITA® è disciplinata da apposito Regolamento pubblicato sul sito della Compagnia [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it).

Cardif Vita S.p.A., nella propria Home Page Internet ([www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it)), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

## Art. 2 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

## Art. 3 Conclusione, Decorrenza, Durata del contratto e cessazione

Il contratto può essere concluso a condizione che:

- il Contraente e l'Assicurato, se diverso dal Contraente, abbiano la propria residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale, o sede legale nel caso di Persona Giuridica, in Italia;
- il Contraente, l'Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario designato non siano cittadini di stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- il Beneficiario designato non abbia Residenza o non abbia la sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- il Contraente, l'Assicurato, se diverso dal Contraente, e il Beneficiario designato non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- non essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

Infine, è esclusa la conclusione del Contratto qualora il Contraente, se Persona Giuridica, intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

**Il Contraente, anche per conto dell'Assicurato se diverso dal Contraente medesimo, si obbliga a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dal suo verificarsi, la perdita di uno o più dei requisiti sopraindicati avvenuta nel corso della durata del Contratto.**

**La Compagnia può risolvere il Contratto ai sensi della Normativa antiriciclaggio nel caso di trasferimento della Residenza o della sede legale in Paesi Terzi ad alto rischio.**

In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni irrogate dall'Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza.

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del primo Premio in conto corrente.

***Il contratto produce i suoi effetti a partire dalla data di Decorrenza del contratto indicata in Proposta a condizione che sia stato versato il Premio stabilito entro tale termine. In caso contrario gli effetti si producono dalla data di versamento del primo premio.***

La Durata del contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata e coincide con la durata residua della vita dell'Assicurato.

Il presente contratto si estingue a seguito del Recesso ai sensi dell'Art. 4, della richiesta di Riscatto totale da parte del Contraente, a seguito del decesso dell'Assicurato o in caso di risoluzione da parte della Compagnia, ai sensi della Normativa antiriciclaggio a seguito di trasferimento della Residenza o della sede legale del Contraente o dell'Assicurato (se diverso dal Contraente) in Paesi terzi ad alto rischio.

Non è previsto alcun limite di età per l'Assicurato.

#### **Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto**

##### Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente contratto può essere Revocata ***fino al momento della Conclusione del contratto.***

La Revoca della Proposta ***deve essere comunicata per iscritto*** dal Contraente alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, la Compagnia provvede a rimborsare il Premio corrisposto. Il rimborso avverrà sul conto corrente indicato dal Contraente e a lui intestato.

##### Diritto di Recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso ***entro 30 giorni dalla Conclusione del contratto.***

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione del presente contratto.

La volontà di recedere dal contratto ***deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto*** entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, la Compagnia provvede a rimborsare il Premio corrisposto. Il rimborso avverrà con riaccredito del Premio sul conto corrente indicato dal Contraente ed a lui intestato.

#### **Art. 5 Capitale in vigore**

Il capitale in vigore a una certa data è pari all'importo (eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali) dato dal Premio versato dal Contraente, al netto dei costi trattenuti sul premio, adeguato fino a tale data secondo quanto previsto dall'Art. 6.

#### **Art. 6 Adeguamento del capitale**

La Compagnia riconosce al contratto un Adeguamento annuale delle Prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

L'Adeguamento annuale viene applicato il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di Decorrenza) e alla data di anticipata risoluzione del contratto.

##### Misura dell'Adeguamento annuale

Viene attribuito al contratto l'Adeguamento annuo determinato in base al tasso annuo conseguito dalla Gestione CAPITALVITA®.

Il tasso annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/09, per l'Adeguamento annuale al 31/12, oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di Adeguamento, per l'Adeguamento in corso d'anno.

La misura annuale di Adeguamento è pari alla differenza tra il tasso annuo CAPITALVITA® e la commissione

annuale di gestione definita all'Art. 7. **La misura annuale di Adeguamento può risultare negativa.**

#### Modalità di Adeguamento annuale del capitale

In occasione di ciascuna data di Adeguamento annuale il capitale in vigore a tale data si ottiene adeguando il capitale maturato al 31/12 dell'anno precedente (eventualmente riproporzionato nel caso di riscatti parziali), nella misura annuale di Adeguamento (eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall'inizio dell'anno solare nel caso di Adeguamento in corso d'anno)

L'Adeguamento annuale delle Prestazioni assicurate comporta la variazione, a totale carico della Compagnia, della Riserva matematica maturata alla data di Adeguamento.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente dell'Adeguamento delle Prestazioni assicurate, in occasione di ciascuna data di Adeguamento annuale.

#### **Art. 7 Premi e spese contrattuali**

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, versa un Premio unico di importo massimo pari a 5 milioni di euro, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità.

Il Premio versato alla Decorrenza concorre alla formazione del capitale in vigore al netto di un costo definito in misura percentuale e pari a 0,40%. Alla Compagnia spetta una commissione annuale di gestione definita in misura percentuale pari all'1%.

Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal contratto, in caso di decesso o trascorsi 3 anni di durata contrattuale.

La Compagnia precisa di avere in corso, con riferimento al presente contratto, accordi che prevedono il riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi. In particolare, la Compagnia potrebbe intrattenere accordi con le società di gestione, che prevedono riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute ai Contraenti ed il loro ammontare è riportato nel Rendiconto annuale della Gestione separata.

#### **Art. 8 Riscatto totale**

La polizza è riscattabile, **su richiesta scritta avanzata dal Contraente**, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla Decorrenza contrattuale.

Il valore di Riscatto è pari al:

- minore tra il capitale in vigore alla data di ricevimento dell'intera documentazione prevista per il Riscatto totale ed il premio versato (eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali) in caso di riscatto effettuato entro il terzo anniversario di polizza
- maggiore tra il premio versato (eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali) e il capitale in vigore alla data di ricevimento dell'intera documentazione prevista per il Riscatto totale, se il riscatto effettuato successivamente al terzo anniversario di polizza.

#### **Art. 9 Riscatto parziale**

Trascorso almeno un anno dalla Decorrenza del contratto **il Contraente ha facoltà di richiedere** il Riscatto parziale.

Il valore di Riscatto parziale è determinato nel limite del valore di Riscatto totale calcolato alla medesima data e viene indicato dal Contraente a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore medesimo.

A seguito di ciascuna operazione di Riscatto parziale il capitale in vigore all'anniversario precedente viene ridotto di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di Riscatto totale alla data di richiesta dell'operazione.

#### **Art. 10 Decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato verrà liquidato al Beneficiario caso morte designato un importo pari alla al maggiore tra:

- il capitale in vigore alla data di ricevimento dell'intera documentazione relativa al decesso;
- premio versato (eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali).

Il Capitale per il caso di decesso è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva **richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte** nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta **dovrà essere effettuata da ciascun Beneficiario** secondo quanto indicato nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.

#### **Art. 11 Opzioni contrattuali**

Trascorsi 5 anni dalla data di Decorrenza del contratto, contestualmente alla richiesta di Riscatto, è facoltà del Contraente richiedere una delle seguenti Opzioni:

- Opzione da capitale in rendita: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Al fine della quantificazione della rendita verranno utilizzati i coefficienti demografico-finanziari in vigore alla data di conversione coincidente con la Data riferimento evento.

Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno indicate al momento della richiesta dell'Opzione effettuata per iscritto alla Compagnia.

#### **Art. 12 Pagamenti delle Prestazioni**

**Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".**

Verificatosi l'evento, la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta.

Decorsi i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Il pagamento della Prestazione potrà avvenire solo in Euro su un conto corrente intestato all'Avente diritto di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo.

#### **Art. 13 Designazione Beneficiario**

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari caso morte a cui corrispondere la Prestazione assicurata prevista in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta.

Il Beneficiario:

- non può essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non deve avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non deve far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

**In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti che non abbiano i requisiti sopraindicati.**

**Si sottolinea che la designazione nominativa del/dei Beneficiario/i, comprensiva delle complete generalità e dei recapiti dello/degli stesso/i che il Contraente si impegna ad indicare, agevola il processo di liquidazione della prestazione in favore dell'/degli avente/i diritto.**

Per effetto della designazione, il Beneficiario caso morte acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario caso morte può essere Revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo il decesso del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di Revoca ed il Beneficiario caso morte abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari caso morte.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario **devono essere tempestivamente comunicate dal Contraente per iscritto** alla Compagnia o disposte per testamento.

#### **Art. 14 Cessione del contratto**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.

Non è possibile cedere il contratto a un Contraente che:

- non abbia la propria Residenza o la sede legale nel caso di Persona Giuridica in Italia
- sia cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- faccia parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- non essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

Infine, è esclusa la cessione del Contratto qualora il Contraente cessionario, se Persona Giuridica, intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

**La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente** uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l'accettazione dell'Assicurato, se diverso dal Contraente cedente.

La Compagnia provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

#### **Art. 15 Pegno e vincolo**

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Il Contratto non può essere dato in pegno a, o le Prestazioni del contratto vincolate a favore di, soggetti che:

- siano cittadini di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- abbiano la Residenza o la sede legale in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

**Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta** del Contraente.

La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

#### **Art. 16 Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

#### **Art. 17 Disposizioni in materia di "Scambio Automatico di Informazioni" tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)**

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di

assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali "U.S. Person" ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto medesimo.

La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell'Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ai quali si è data attuazione con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015 n. 93874, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all'Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.

A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi, acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di "U.S. Person" o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un'autocertificazione. La Compagnia richiederà a coloro che rivestano lo status di US Person la sottoscrizione del Modulo W9 (o di sue successive modifiche).

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di "U.S. Person" o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.

La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.

Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano

#### **Art. 18 Foro Competente**

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.

#### **Art. 19 Privacy**

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentino, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

#### **I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:**

##### **a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili**

La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- Prevenzione delle frodi assicurative;
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- Contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

##### **b. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta**

La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;

- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

### c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
  - miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
  - promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.

Tale obiettivo può essere raggiunto:

- segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
- condividendo i dati personali dei Clienti con un'altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un'altra società del Gruppo; e
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.**

- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

**Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dalla Compagnia, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it) (sezione "Privacy").**

**Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.**

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati di Cardif Vita S.p.A., a mezzo *e-mail* o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

**Data Protection Officer (il "DPO")**

data.protection.italy@cardif.com

Piazza Lina Bo Bardi, 3

20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

# DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

***Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.***

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata in forma scritta da parte degli aventi diritto.

Al fine di agevolare la presentazione della richiesta di liquidazione e la predisposizione della documentazione a supporto della richiesta stessa, sul sito internet della Compagnia o presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto sono disponibili:

- Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto totale e parziale ed adeguata verifica;
- Modulo di richiesta di liquidazione per sinistro ed adeguata verifica;
- Attestazione di status ai fini FATCA e AEOL;
- Elenco dei documenti che devono essere necessariamente forniti a supporto della richiesta

**AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell'identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.

## **Riscatto**

Nel caso di liquidazione dovuta a Riscatto totale, devono essere consegnati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

## **Decesso dell'Assicurato**

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto;
- fotocopia dei documenti di Identità di ciascun Beneficiario caso morte;
- certificato di morte dell'Assicurato.
- qualora il Contraente, che sia anche l'assicurato, abbia lasciato testamento:
  - copia autenticata o estratto autentico del testamento;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l'unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari;
- qualora il Contraente, che sia anche l'assicurato, non abbia lasciato testamento e la designazione è generica
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento. Riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire.

La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.

## **Casi particolari**

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- a) se l'avente diritto alla Prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
- b) nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la richiesta di liquidazione viene sottoscritta dal creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente.
- c) nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la richiesta di liquidazione.
- d) nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell'art.1921 del codice civile, la richiesta di Riscatto (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benestare dal Beneficiario caso morte.

**La Compagnia si riserva di chiedere ogni altra documentazione che risulti necessaria per la liquidazione della Prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.**

**La Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma qualora non vengano fornite le informazioni necessarie per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela.**

# GLOSSARIO

Il presente glossario contiene le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nelle Condizioni contrattuali (indicati con l'iniziale maiuscola).

**Adeguamento:** aumento o diminuzione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del Rendimento della Gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni contrattuali.

**AEOI (Scambio Automatico di Informazioni):** sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale transfrontaliera e l'evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell'ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all'Unione Europea.

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario caso morte:** persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la Prestazione prevista dal contratto quando si verifica il decesso dell'Assicurato.

**Capitale per il caso di decesso:** in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.

**Compagnia:** Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Conclusione del contratto:** Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del Premio in conto corrente.

**Condizioni contrattuali/di assicurazione/di polizza:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato e/o i Beneficiari caso morte, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del Premio alla Compagnia.

**Costi (o Spese):** oneri a carico del Contraente gravanti sul Premio versato o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

**Decorrenza del contratto:** momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.

**Durata contrattuale:** periodo durante il quale il contratto è efficace.

**F.A.T.C.A.:** (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero. L'Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95).

**Gestione separata:** gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti al netto dei costi. Dal Rendimento ottenuto dalla Gestione separata deriva l'Adeguamento da attribuire alle prestazioni assicurate.

**Impresa di assicurazione (o Impresa):** vedi "Compagnia".

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

**Liste di restrizione all'operatività nazionale e internazionale:** i nominativi delle persone fisiche e/o delle Persone Giuridiche che risultano, tempo per tempo, inseriti nelle liste delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti (OFAC), della Comunità Europea e/o in liste e/o provvedimenti emessi a livello nazionale, nei confronti dei quali non è possibile effettuare alcuna operatività, neppure parzialmente e/o temporaneamente, ovvero sussiste un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**Modulo W9:** documento predisposto secondo il modello elaborato dall'autorità fiscale statunitense (IRS) con il quale vengono richiesti, al cittadino americano, l'indicazione del proprio Tax identification number (TIN) ed il rilascio di alcune dichiarazioni relative al proprio status di US Person.

**Normativa antiriciclaggio:** il D. Lgs. n. 231/07 dispone a carico dei destinatari l'applicazione delle disposizioni in ragione del rischio di antiriciclaggio con la conseguenza che la Compagnia è, rispettivamente tenuta ad astenersi in determinate fattispecie (cfr. art. 42 astensione anche afferente alla "titolarità effettiva") ovvero nel caso il rapporto o la relazione con il contraente, assicurato, beneficiario non risulti congruo con una ponderata valutazione dei rischi derivante dall'applicazione della "adeguata verifica rafforzata" (art. 25).

**Opzione:** clausola del contratto di assicurazione secondo cui l'avente diritto può scegliere che l'importo liquidabile in caso di Riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

**Paesi terzi ad alto rischio:** si intende la definizione sub art. 1 lett. bb) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N. 90/2017, ovverosia "i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui Ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva" come tempo per tempo aggiornata.

**Persona Giuridica:** persone giuridiche o altre forme associative anche non dotate di personalità giuridica.

**Premio unico (o Premio):** importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia entro la data di Decorrenza del contratto.

**Prestazione assicurata:** somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell'evento assicurato.

**Proposta:** documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Recesso:** diritto del Contraente di risolvere il contratto e farne cessare gli effetti contrattuali.

**Rendiconto annuale della Gestione separata:** riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

**Rendimento finanziario:** risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

**Residenza:** la residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale.

**Revoca:** diritto del proponente di Revocare la Proposta prima della Conclusione del contratto.

**Riscatto parziale:** facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di Riscatto totale maturato sulla polizza alla data di richiesta.

**Riscatto totale:** facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

**Riserva matematica:** importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Sanzioni finanziarie/Embarghi:** Misure restrittive utilizzate dagli Stati per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

**Titolare effettivo:** Si intende la definizione sub art. 1 lett. pp) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N. 90/2017: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita" come tempo per tempo aggiornata.

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

Sede sociale: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax + 39 02 76 00 81 49 - PEC cardifspa@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it

Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 iv. - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n° 1475525

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)

Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif